



**COMUNE DI FORNELLI**  
**Provincia di Isernia**

**Deliberazione di Consiglio Comunale**

**N. 22 del 20-07-2024**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO AL PEF PLURIENNALE2024-2025.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **venti** del mese di **luglio** alle ore 14:20, nella Sala delle Adunanze Consiliari della Sede Comunale, si riunito Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria, in prima convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	TEDESCHI GIOVANNI	X	
2	UCCI PIETRO	X	
3	IONATA GIOVANNI	X	
4	PETRARCA GIOVANNI		X
5	MAZZOCCO STEPHANE		X
6	BUCCI FRANCESCA	X	
7	PETRARCA MAURO		X
8	VENEZIALE LUCIA		X
9	RUZZO GIANLUIGI	X	
10	VIZZACCARO MATTEO	X	
11			

Assume la presidenza IONATA GIOVANNI in qualità di PRESIDENTE  
Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT. CASTALDI TIMMI

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'IMU (imposta municipale propria), dalla TASI (tributo per i servizi indivisibili) e dalla TARI (tassa sui rifiuti), sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale per le componenti IMU e TASI, lasciando invariate le disposizioni relative alla TARI;

### CONSIDERATO che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati;

**PRESO ATTO** delle disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D. Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al d. Lgs. n. 152/2006;

### VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 2, comma 683 della L. 147/2003, in base al quale “...*Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

**TENUTO CONTO** che la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che recita “*in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*” non si ritiene applicabile alla TARI stante la necessità di determinare le tariffe sulla base del Piano Finanziario approvato per ciascuna annualità e considerando la base imponibile in continua evoluzione, dovendo garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

**ATTESO CHE** l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267, rinviando all'articolo 151 comma 3 del medesimo Decreto, dispone che “*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*”;

**DATO ATTO** che l'art. 3 comma 5-*quinquies* del D.L. n. 228/2021 Milleproroghe, convertito nella L. 25/2022 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2022 i Comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della

legge del 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani economico-finanziari, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile, sganciando questo termine da quello per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

**VISTO** l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 651, che prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri rilevati dal DPR n. 158/1999 (regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani) e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti"*;
- il comma 653, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;
- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;

**VISTI** inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995, le cui disposizioni *"hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati "servizi", nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse"*;

**CONSIDERATI:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, *"al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."* salvo diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**PRESO ATTO** dell'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017, il quale assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la*

*remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*

- *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
- *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

**VISTE:**

- *La deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021";*
- *La deliberazione dell'ARERA n. 444 del 31/10/2019 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";*
- *la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020 avente ad oggetto: "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";*
- *la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";*
- *la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, assimilati, e urbani alla luce dell'emergenza da covid-19";*
- *la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020 avente ad oggetto: "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020/2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19".*
- *la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020 avente ad oggetto "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";*

**RICHIAMATA** la deliberazione adottata dell'ARERA n. 138 del 30/03/2021, di *"Avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";*

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione n. 363/2021 del 03 agosto 2021 di ARERA, in particolare:

- *l'art. 1 "Disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024, 2025";*
- *l'art. 2 sulla "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario", in particolare il comma 2.3 che stabilisce che la determinazione delle componenti tariffarie è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2;*
- *l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale", il quale stabilisce*
  - *al comma 4.1 che "la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni";*
  - *al comma 4.2 che "le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024, 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale (...);"*

- o al comma 4.5 che in ciascuna delle quattro annualità summenzionate, *“a partire dalle entrate relative alle componenti di costo fisso e variabile, sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all’utenza finale”*;
- l’art. 7 *“Procedura di approvazione”*, il quale disciplina l’approvazione del piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall’Ente Territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e stabilisce al comma 5 che spetta all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni e trasmesso il medesimo all’Autorità secondo la tempistica prevista dalla citata norma;
- l’art. 8 *“Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria”*, in cui si stabilisce, al comma 8.5, che *“al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti (...) in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025 possono presentare motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa”*;

**VISTE:**

- la deliberazione di ARERA n. 456 del 26/10/2021, ad oggetto *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”*;
- la determinazione di ARERA n. 2 del 4 novembre 2021 avente ad oggetto *“Approvazione degli schemi-tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021 (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*; i suddetti schemi tipo (*tool*) devono essere utilizzati per l’elaborazione del PEF pluriennale;
- la deliberazione dell’ARERA n. 68 del 22/02/2022, avente ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/com”*;

**VISTA** inoltre la deliberazione di ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* con la quale l’ARERA ha approvato il nuovo Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e introdotto delle condizioni minime e omogenee per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti; in particolare entra in vigore già dal 2022 l’obbligo per gli ETC (Enti Territorialmente Competenti) di individuare in quale dei quattro schemi regolatori predeterminati dall’Autorità si configura il proprio servizio, sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio/Carta della qualità vigenti, prevedendo gli eventuali relativi costi nel PEF;

**RISCONTRATO** che, ai sensi del TQRIF, il Comune di Fornelli ha deciso di posizionarsi nel quadrante I, dandone atto nella Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025;

**CONSIDERATO** che:

- a) ai sensi del punto 7.3 dell’art. 7 della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025, oltre ad essere soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all’art. 8, già menzionato, deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - *“una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai*

*sensi di legge”;*

- *“una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*

- *eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente Territorialmente competente o dal soggetto competente (...);*

b) *Ai sensi del punto 7.4 del medesimo articolo, “gli organismi competenti, fermi restando i necessari profili di terzietà (...) validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del piano economico finanziario”;*

c) *ai sensi del punto 7.5 gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all’Autorità la predisposizione del Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022;*

**RILEVATO** che il comma 7.4 dell’art. 1 della deliberazione di ARERA n. 57/2020 stabilisce che la procedura di validazione *“... può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’ente medesimo o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli”;*

**PRESO ATTO** che *“l’ente territorialmente competente”* è definito dall’ARERA nell’All. A alla deliberazione n. 443/2019 come l’Ente di governo dell’ambito, laddove costituito e operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

**PRESO ATTO** altresì che per i Comuni della Regione Molise, alla data odierna non è stato ancora determinato l’ETC (Ente Territoriale Competente) e di conseguenza tale funzione è stata rimandata agli stessi Comuni.

**DATO ATTO** che le tariffe devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003;

**CONSIDERATO** che:

- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*, per la determinazione delle tariffe le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche e l’ente deve ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- l’art. 8 del DPR n. 158 del 27 aprile 1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e nel calcolo delle tariffe resta applicabile il metodo normalizzato (MRN), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in sei sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato DPR n. 158/1999;

**CONSIDERATO:**

- che anche con il metodo MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;
- che anche il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*”, ai sensi dell’art. 4 comma 4.2 della deliberazione n. 363/2021, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente più del limite della variazione annuale, che tiene conto del tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività, del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e delle modifiche del perimetro gestionale;
- che il metodo MTR-2 consente di includere tra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall’applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale operata dal d. lgs. n. 116/2020;

**CONSIDERATO** inoltre che, con l’articolo 1.4 della Determina n. 2/2021-DRIF, ARERA ha stabilito che dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;

**RISCONTRATO**, sulla scorta di quanto in premessa, che l’Ente ha preso atto del PEF 2022/2025 con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 06.04.2022;

**VISTA** la deliberazione ARERA 389/2023/R/Rif con la quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento evidenziando l’obbligatorietà dell’aggiornamento del PEF stesso come già precedentemente statuito all’art. 8 della deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif;

**CONSTATATO:**

- che le entrate tariffarie, per l’anno 2024, ammontano a complessivi € 229.032,00 di cui € 111.984,00 per i costi fissi e € 117.048,00 per i costi variabili;
- che dai suddetti importi occorre detrarre gli importi di cui al punto 1.4 della determina n.2/DRIF/2021, per un totale di € 570,00 per la parte fissa e € 620,00 per la parte variabile;
- che a seguito di tale detrazione la tariffa finale 2024 ammonta a € 111.414,00 per le componenti di costo fisso e € 116.488,00 per quelle a costo variabile, per un totale di € 227.902,00

**EVIDENZIATO** che nel comune di Fornelli la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente:

- 75% a carico delle utenze domestiche;
- 25% a carico delle utenze non domestiche;

**DATO ATTO** delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2024, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, allegate alla presente deliberazione;

**PRESO ATTO CHE** l’importo stimato per la copertura del costo delle agevolazioni previste nel vigente regolamento per la disciplina della TARI ammonta ad € 0,00, e che detta copertura viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità del comune;

**PRESA VISIONE** della seguente documentazione allegata alla presente:

- PEF pluriennale 2024/2025 (allegato 1);
- Relazione di accompagnamento al PEF 2024/2025 (allegato 2);
- Determina di validazione PEF n. 183 del 15.07.2024 (allegato 3);
- Tariffe TARI per l'annualità 2024 (allegato 4);

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "*... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...*";

**RICHIAMATO** il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15<sup>ter</sup> del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011 relativo all'obbligo di trasmissione telematica delle delibere regolamentari e tariffarie dei comuni al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**VISTA** la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019, riportante chiarimenti sull'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, le quali acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse in apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**ACQUISITI** i Pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dai Responsabili competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2020, n. 267;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 elaborate sulla scorta dell'aggiornamento del PEF 2024/2025 così come validato dall'Ufficio Tecnico;

**VISTI:**

- il D. lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate;
- il vigente regolamento TARI;

**UDITA** la relazione e l'intervento;

**CON VOTI FAVOREVOLI unanimi**, resi in forma palese dai presenti,

**DELIBERA**

- 1) **DI RENDERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi della L. 241/1990;
- 2) **DI DARE ATTO** del Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025 del Comune di Fornelli, elaborato e validato, in applicazione dell'aggiornamento ordinario, dall'Ufficio Tecnico con determinazione n. 183 del 15.07.2024 in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/rif;
- 3) **DI APPROVARE**, le tariffe 2024 relative alle utenze domestiche e non domestiche, come riportate in allegato alla presente deliberazione;

4) **DI STABILIRE** che alle agevolazioni previste nel vigente regolamento per la disciplina della TARI, per un importo stimato di € 0,00, viene garantita copertura finanziaria attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità del comune;

5) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**SUCCESSIVAMENTE** stante l'urgenza di provvedere

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON VOTI FAVOREVOLI unanimi, resi in forma palese dai presenti,**

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL VICE SEGRETARIO**  
DOTT. TIMMI CASTALDI

**IL PRESIDENTE**  
GIOVANNI IONATA

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.*